



CITTA' DI RECCO

(Provincia di Genova)

TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI DENUNCIA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI PER LE ENTRATE

Vista la normativa vigente e il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

RENDE NOTO

che è **FATTO OBBLIGO**, a tutti coloro che occupano o detengono locali, parti comuni del condominio in via esclusiva, aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti (es. abitazioni, box, cantine, ripostigli, mansarde, magazzini, etc), esistenti sul territorio comunale

DI DENUNCIARNE

entro il **20 GENNAIO 2010**, l'occupazione o detenzione ai fini dell'applicazione della tassa in argomento.

La denuncia dovrà essere presentata all'Ufficio Tassa Rifiuti di questo Comune previa compilazione degli appositi moduli messi a disposizione del contribuente, presso lo stesso Ufficio.

Per i contribuenti già iscritti a ruolo, in caso di modifica degli elementi imponibili, dovranno essere presentate le denunce integrative o modificative, entro il **20 gennaio 2010**.

Nessun adempimento è necessario se la situazione è invariata rispetto a quanto già dichiarato.

RICORDA

- Che coloro che detengono locali soggetti a tassazione, non denunciati, se presentano la prescritta denuncia entro il suddetto termine del 20 gennaio 2010, saranno in regola per l'anno 2010.
- Che **la presentazione della denuncia con ritardo non superiore a 90 giorni** comporta l'irrogazione della sanzione minima ridotta ad 1/12.
- Che per l'**omessa denuncia** sarà applicata la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata, con un minimo edittale di € 51,00.
- Che per l'**infedele denuncia** sarà applicata la sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionali saranno applicati gli interessi nella misura prevista dalla legge.

INFORMA INOLTRE

delle riduzioni delle tariffe previste per i sottoindicati casi:

- a) abitazione con unico occupante residente, escluse le pertinenze: venti per cento;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: dieci per cento;
- c) locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: trenta per cento;
- d) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico: venti per cento;
- e) attività di macelleria per le quali l'operatore economico dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero i rifiuti assimilati: quaranta per cento (riduzione riconosciuta a consuntivo, solo dietro presentazione della documentazione prevista nel regolamento).

Coloro che si trovano nella situazione di cui al caso a) potranno usufruire della riduzione dal 2010 qualora l'apposita richiesta venga presentata entro il 20/01/2010.

Coloro che si trovano nelle situazioni b)-c)-d) potranno usufruire della riduzione per l'anno 2010 solo se l'apposita denuncia verrà presentata entro il 31/12/2009.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Tassa Rifiuti - orario ricevimento: Lunedì ore 09.00/12.00 – Martedì ore 15.00/17.00 – Venerdì ore 08.00/12.00 - Tel. 0185/7291243.

Recco, li' 20/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Fabio Bellomo)